

(N. 4918)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1090, è stata autorizzata l'erogazione di una spesa complessiva di 30 miliardi di lire, per il periodo dal 1951 al 1985, per la corresponsione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario, concessi dagli Istituti di credito agrario in applicazione del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

In relazione a tale autorizzazione sono state già ammesse al concorso statale operazioni di mutuo per oltre 39 miliardi, mentre altre operazioni per circa 20 miliardi, già deliberate dagli Istituti di credito agrario, attendono l'assegnazione della sovvenzione suddetta.

Si ravvisa pertanto la necessità di maggiori stanziamenti per poter contribuire al pagamento degli interessi, sia sulle operazioni la cui definizione è stata autorizzata in sede di esame delle deliberazioni degli Istituti, e che non è possibile ammettere al cennato beneficio per l'insufficienza delle residue disponibilità sui fondi autorizzati con la citata legge n. 1090, sia per i nuovi mutui, che continuano ad essere richiesti agli Istituti medesimi in ragione di almeno 15 miliardi all'anno.

È stato all'uopo predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene autorizzato (articolo 1) un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1961-62. Poichè il con-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corso statale è corrisposto per trenta anni, i suddetti limiti di impegno comportano la possibilità di erogare complessivamente 30.000 milioni di lire, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di:

- 150 milioni, per l'esercizio finanziario 1957-58;
- 370 milioni, per l'esercizio finanziario 1958-59;
- 580 milioni, per l'esercizio finanziario 1959-60;
- 790 milioni, per l'esercizio finanziario 1960-61;

1.000 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1986-87;

850 milioni, per l'esercizio finanziario 1987-88;

630 milioni, per l'esercizio finanziario 1988-89;

420 milioni, per l'esercizio finanziario 1989-90;

210 milioni, per l'esercizio finanziario 1990-91.

Nell'articolo 2 è indicato il modo di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1990-91.

Art. 2.

Alla spesa di 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.